

Tribunali in prima linea / Il riconoscimento

I magistrati hanno giocato d'anticipo

I trust dei quali si ha notizia possono essere divisi in due grandi categorie: quelli di interesse familiare e quelli di interesse imprenditoriale o finanziario, ma con una netta prevalenza numerica dei primi.

Tra i trust di carattere familiare vanno compresi quelli destinati ad assistere soggetti deboli e quelli che preordinano una successione ereditaria, che forse sono i più frequenti.

Tra i secondi, la tipologia è più varia: garanzia di un prestito obbligazionario, investimenti compiuti da più soggetti, patti di sindacato e così via. Al confine fra le due categorie sono i trust per assicurare l'integrità del controllo di un gruppo societario nonostante le vicende che possano toccare i singoli.

● **Il valore.** Contrariamente a quanto spesso si sente dire, il valore dei trust è spesso modesto; il trust in favore di un soggetto portatore di handicap sul quale si è favorevolmente pronunciato il Tribunale di Pisa riguardava una casetta rurale; uno di quelli oggetto di un parere dell'agenzia delle Entrate aveva per oggetto piccole somme che un nonno destinava al proprio nipote più giovane.

Di livello economico un po' più elevato sono invece alcuni trust di natura commerciale: quello di patto di sindacato (sul quale si è pronunciato favorevolmente il Tribunale di Bologna) riguardava una Srl con capitale sociale di 480mila euro. Il trust disposto dal giudice fallimentare di Roma per la cessione a trustee dei crediti fiscali di un fallimento aveva un valore di 500mila euro.

Alcuni trust sono, invece, di notevole importanza economica, come quello fiorentino che ha vincolato l'intero patrimonio di una antichissima famiglia o l'altro, marchigiano, che mirava a tenere unito gran parte del patrimonio di un imprenditore per almeno due generazioni.

● **Chi fa il trustee.** La funzione di trustee è svolta usualmente da professionisti o familiari di fiducia, qualche volta (specialmente se il trust è destinato a durare) da strutture specializzate: società fiduciarie, le prime "trust companies" italiane o quelle straniere.

● **Il trust e la magistratura.** I giudici italiani hanno immediatamente percepito le valenze positive dei trust interni: la grandissima maggioranza delle decisioni pubblicate negli ultimi anni (si veda una selezione nella tabella qui sopra) ne hanno riconosciuto la legittimità. Di ciò "hanno fatto le spese" in particolare tut-

ti relativi a due distinti trust; il Tribunale di Milano ha omologato la deliberazione di una società per azioni che intendeva garantire un prestito obbligazionario per mezzo di un trust di beni immobili; lo stesso tribunale ha revocato due trustee inadempienti e ne ha nominato due nuovi.

È ormai chiaro, dunque, che i giudici italiani si sono perfettamente compiuti nel ruolo che gli sviluppi dei trust interni assog-
gnano loro e hanno dato ragione alla linea che vuole

evitare che le controversie relative ai trust abbiano luogo all'estero. La regola dei trust interni è che tutto si svolga in Italia: niente più trust istituiti presso banche svizzere o studi legali londinesi. I vantaggi sono di tutta evidenza, anche dal punto di vista economico.

stata questa l'occasione per chiarire definitivamente che i trust in materia successoria nulla hanno da spartire con i fedecommissi (Corte d'appello di Firenze). I trust, tuttavia, vanno ben oltre la materia successoria: il giudice tutelare di Perugia ha autorizzato minorenni a compiere at-

● **Tra i casi frequenti**
● **quelli di assistenza**
● **a soggetti deboli**

● **Tra i casi frequenti**
● **quelli di assistenza**
● **a soggetti deboli**

● **Tra i casi frequenti**
● **quelli di assistenza**
● **a soggetti deboli**

● **Tra i casi frequenti**
● **quelli di assistenza**
● **a soggetti deboli**